



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Città Metropolitana di PALERMO

REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

“Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58”

Allegato alla Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 19.05.2022
Il presente Regolamento sostituisce il precedente già approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 01/2019 e modificato con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 19/2019.

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali per le quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1, a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di una annualità, anche per un solo tributo, che risulti certo liquido ed esigibile, anche se non sia stata ancora avviata la procedura di riscossione coattiva.

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Il rilascio o il rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni. o altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati, concernenti attività commerciali o produttive è subordinato alla verifica positiva della regolarità del pagamento dei tributi locali. Analoga verifica deve essere effettuata a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), uniche o condizionate.

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano, pertanto, in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di **trenta giorni** per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di **novanta giorni**, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il mancato pagamento di una sola rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4 **(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)**

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive deve essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza a proprio carico di debiti per tributi locali certi, liquidi ed esigibili maturati e scaduti. Detta dichiarazione consente, in presenza degli altri requisiti previsti dalle vigenti norme, l'avvio dell'attività. La dichiarazione di cui al comma precedente sarà tempestivamente trasmessa, a cura del Funzionario competente, al Servizio Tributi che dovrà verificarne la corrispondenza al vero entro 30 giorni dalla ricezione. Tutti gli uffici comunali preposti al rilascio di qualsiasi atto come sopra identificato al comma 1 dovranno procedere a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in nome proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Art. 5 **(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)**

In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza mensile, l'ufficio provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio.

Per i tributi a liquidazione dell'ufficio, entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti, si procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 6 (Permanenza in esercizio delle attività economiche morose in ordine ai tributi locali)
--

La permanenza in esercizio delle attività economiche non in regola con il pagamento dei tributi locali è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a. estinzione immediata, e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla formale contestazione dello stato di morosità, del debito tributario complessivo maturato e scaduto comprensivo di sanzioni ed interessi;

b. adesione ad un piano di rateizzazione per l'estinzione dell'intero debito tributario pregresso, secondo le modalità e i termini previsti dal vigente regolamento comunale.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano unicamente ai debiti tributari maturati e scaduti, anche se non sia stata ancora avviata la procedura di riscossione coattiva.

Art. 7 (Disposizioni antielusive)
--

Le attività commerciali o produttive non in regola con il pagamento dei Tributi locali non potranno essere cedute o trasferite a terzi, anche a titolo non oneroso, né proseguire a nome di una persona fisica o giuridica diversa dall'attuale, se non previa estinzione dei debiti maturati e scaduti per tributi locali.

Art. 8 (Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)
--

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari potranno procedere all'interscambio delle informazioni necessarie.

Art. 9 (Norma di rinvio)

Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Funzionario Responsabile delle attività produttive dovrà darne la massima diffusione, dandovi la massima evidenza sul sito istituzionale del Comune, inviandone copia alle associazioni di categoria e con ogni altra iniziativa che riterrà utile o opportuna.

Le verifiche sul territorio previste dall'articolo 2 saranno avviate decorsi i trenta giorni di cui al comma precedente.

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento ai precedenti regolamenti approvati dall'Ente relativi alle entrate comunali.

Per i procedimenti in itinere non definiti allo stato di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni qui contenute.

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento già approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 01/2019 e modificato con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 19/2019.